

Lissone, 14/01/2019
Circolare n° 2/2019

Oggetto: Novità in materia di IVA e di fatturazione elettronica

Gentile Cliente,

sperando di fare cosa gradita, Le proponiamo le ultime novità fiscali in materia di IVA e di fatturazione elettronica.

1 PREMESSA

Come ormai noto, la legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l'introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (*Business to Business e Business to Consumer*), a decorrere in generale dall'1.1.2019.

Si riportano di seguito le ultime novità in tema di IVA e fatturazione elettronica, con particolare riferimento a:

- D.L. 119/2018 (convertito in Legge 136/2018)
- Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 28/12/2018
- risposte alle FAQ in tema di fatturazione elettronica presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate

2 NOVITÀ DEL D.L. 119/2018 – CONVERTITO IN LEGGE 136/2018

2.1 Fatturazione elettronica – esclusione e riduzione delle sanzioni fino al 30/09/2019

In relazione all'obbligo di fatturazione elettronica, l'art. 10 del DL 119/2018 definisce nuove misure che consentono di limitare i possibili effetti negativi conseguenti a ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici.

In particolare, fino al 30 settembre 2019:

- non si applica la sanzione di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 (dal 90 al 180% dell'imposta dovuta) se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale);
- si applichi la riduzione dell'80% della sanzione di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 se la fattura viene emessa oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo.

2.2 Modifica dei termini di emissione della fattura dal 1 luglio 2019

L'art. 11 del DL 119/2018 modifica l'art. 21 co. 4 del DPR 633/72 stabilendo che, a decorrere dall'1.7.2019, la fattura immediata potrà essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Si precisa che il differimento del termine di emissione non muta il momento di esigibilità dell'imposta, né i termini per la conseguente liquidazione.

In caso di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi all'effettuazione dell'operazione, nel documento occorrerà indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, in quanto diversa dalla data di emissione.

Nulla cambia per le fatture differite – resta la possibilità di emettere la fattura entro il 15 del mese successivo, includendola però nella liquidazione periodica del mese corretto

2.3 Modifica delle modalità di registrazione delle fatture di acquisto e dei termini per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA

L'art. 13 del DL 119/2018 abolisce l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali ricevute (l'adempimento risulta peraltro assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche che siano inviate tramite il Sistema di Interscambio).

Viene dunque modificato l'art. 25 co. 1 del DPR 633/72 che, nella sua nuova stesura, prevede esclusivamente che il soggetto passivo annoti sul registro degli acquisti le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa arte o professione, ivi comprese quelle emesse ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 633/72.

L'art. 14 del DL 119/2018 modifica l'art. 1 co. 1 del DPR 100/98 in materia di liquidazioni periodiche IVA.

La nuova norma prevede che anche l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione.

La nuova disposizione non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

La nuova disciplina è entrata in vigore il 24.10.2018.

2.4 Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi

L'art. 17 del DL 119/2018 prevede l'estensione generalizzata dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi da parte dei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al minuto di cui all'art. 22 del DPR 633/72, a decorrere:

- in generale, dall'1.1.2020;
- dall'1.7.2019, per i commercianti al minuto con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro.

Tali adempimenti sostituiscono l'obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 24 del DPR 633/72.

2.5 Proroga del reverse charge in alcuni settori

L'art. 2 co. 2-bis del DL 119/2018 convertito, modificando il co. 8 dell'art. 17 del DPR 633/72, proroga, dal 31.12.2018 al 30.6.2022, l'applicazione del meccanismo del reverse charge in alcuni settori, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2018/1965/UE.

In particolare, la proroga riguarda l'applicazione del reverse charge per le seguenti operazioni di cui all'art. 17 co. 6 lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72, vale a dire:

- le cessioni di telefoni cellulari;
- le cessioni di console da gioco, tablet PC, laptop e dispositivi a circuito integrato;
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE;
- i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE, nonché di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori ex art. 7-bis co. 3 lett. a) del DPR 633/72.

3 ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28/12/2018 ha modificato l'art. 6 del D.M. 17/06/2014 e introdotto nuove modalità per l'assolvimento del bollo sulle fatture elettroniche. La precedente disciplina stabiliva che l'imposta di bollo sui documenti elettronici venisse versata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio mediante F24.

La nuova disciplina stabilisce che il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare venga effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a detto trimestre.

L'ammontare del tributo sarà comunicato dall'Agenzia delle Entrate e verrà determinato sulla base dei dati contenuti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Poiché nel corpo della fattura è presente un apposito campo per l'indicazione dell'imposta di bollo, l'Agenzia sarà in grado di determinare l'importo dovuto da ciascun contribuente e lo comunicherà all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi". Il versamento potrà avvenire utilizzando il modello F24 predisposto direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

4 DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE OPERAZIONI DA INVIARE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

L'art. 1 c. 53 della legge di bilancio 2019 ha stabilito che per il 2019 è vietata l'emissione di fatture in formato elettronico se i relativi dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria. Questa norma, in un primo momento prevista come esonero per i soggetti che inviano dati al Sistema TS, è stata modificata per tenere conto delle osservazioni del Garante della Privacy.

5 REGISTRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE CON REVERSE CHARGE “INTERNO”

Per le fatture relative ad acquisti interni per le quali l'operatore italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile ai sensi dell'art. 17 dpr 633/72, l'adempimento contabile previsto dalla normativa prevede l'integrazione della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli art. 23 e 25 del dpr 633/72.

Al fine di rispettare questa norma, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito (circ. 13/e del 2/7/2018) che una modalità alternativa all'integrazione può essere la predisposizione di un altro documento (comunemente chiamato “autofattura”), contenente i dati necessari per l'integrazione e gli estremi della fattura originaria. L'Agenzia ha precisato che, per adempiere correttamente agli obblighi di conservazione, questa autofattura può essere inviata allo SdI, in modo che il documento venga poi riportato in conservazione.

L'autofattura va emessa utilizzando il tipo documento TD01 (fattura) e riportando nella descrizione della stessa gli estremi della fattura originaria che si intende integrare.

6 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

A partire dal 2019 per le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, gli operatori IVA italiani sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate una comunicazione mensile, contenente:

- I dati identificativi del cedente
- I dati identificativi del committente
- La data del documento
- La data di registrazione (per le fatture ricevute)
- Il numero del documento
- La base imponibile
- L'aliquota IVA o la tipologia dell'operazione se non soggetta a imposta

La trasmissione è facoltativa per le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale o fattura elettronica.

La trasmissione è effettuata entro **l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso o della data di ricezione della fattura.

Per le fatture emesse è possibile, in alternativa alla suddetta comunicazione, trasmettere la fattura xml allo SdI, con un codice destinatario fittizio (XXXXXXX).

Per ogni ulteriore informazione, lo Studio Corno è a vostra disposizione.

Cordiali Saluti.

Prof. Fabio Corno

